

ALLEGATO 3

MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL CONTROLLO FAUNISTICO DEL CINGHIALE

Le attività di controllo faunistico verso la specie cinghiale sono coordinate dalle polizie provinciali, dalla polizia metropolitana o dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), c) e, limitatamente alle aree in cui vige il divieto di caccia, d), della l.r. 86/1983 nonché delle aree protette nazionali di cui alla legge 394/1991, a seconda della competenza territoriale.

Su tutto il territorio regionale nel corso delle attività di controllo, l'operatore volontario oppure operante a titolo professionale può intervenire, oltre che da terra, anche con veicolo in ore notturne e sparo dallo stesso - non dall'interno dell'abitacolo - purché fermo e tale da consentire il tiro da postazione stabile e adeguatamente sopraelevata rispetto il piano di campagna, fatte salve le necessarie considerazioni della Polizia provinciale e della Polizia metropolitana circa le migliori modalità da attuare affinché le attività si svolgano in sicurezza. Le attività di controllo possono svolgersi anche non in presenza di un agente sul luogo dell'intervento, ma con delega operativa a personale volontario in possesso di adeguate formazione e abilitazione (guardie venatorie volontarie e figure analoghe) oppure con modalità a distanza anche telematiche che assicurino al personale della Polizia provinciale e della Polizia metropolitana una puntuale conoscenza delle caratteristiche e tempistiche di intervento (luogo, orario, personale impiegato) e della rendicontazione dei capi abbattuti. In ragione di quanto sopra esposto, l'assenza di agenti di polizia provinciale o metropolitana per effettuare coordinamento in campo, non giustifica la previsione di limiti orari per gli interventi degli operatori.

In considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica e del conseguente intensificarsi delle connesse attività di ricerca e depopolamento del cinghiale svolte sul territorio, da cui inevitabilmente possono conseguire manifestazioni di preoccupazione e di allarme da parte di soggetti territoriali, istituzionali, e non, nelle aree di intervento, le polizie provinciali e la Polizia metropolitana, in qualità di organi deputati al coordinamento e controllo di tali attività, dovranno provvedere a fornire comunicazione ai diversi soggetti istituzionali del territorio, rispetto alle operazioni messe in campo.

Fatte salve specifiche richieste delle Prefetture/Questure e fatto salvo quanto disposto dall'art. 16 comma 7 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 3 del 2025, non è necessario produrre analoghe informative per quanto concerne l'attività venatoria, trattandosi di attività svolta autonomamente dai cacciatori iscritti agli ATC/CAC.

Nelle zone soggette a restrizione, il soggetto alla guida del mezzo utilizzato durante l'attività di controllo del cinghiale sul territorio regionale nelle aree sottoposte a restrizione (fatte salve, diverse indicazioni del commissario Straordinario alla Peste suina africana) non deve necessariamente essere abilitato al controllo ai sensi dell'art. 41 della l.r. 26/93, purché la sua attività si limiti alla guida del mezzo e non porti armi con sé. Nelle aree infette o nelle zone sottoposte a restrizione, lo stesso soggetto, durante l'attività, potrà partecipare alle operazioni di recupero delle carcasse di cinghiale, solo se opportunamente formato in tema di biosicurezza, così come previsto nell'Allegato 1 «Piano di gestione della biosicurezza», parte integrante e sostanziale della presente;

Nel territorio indenne dalla malattia, il soggetto alla guida del mezzo utilizzato durante l'attività di controllo del cinghiale sul territorio regionale non deve necessariamente essere abilitato al controllo ai sensi dell'art. 1 della l.r. 26/93, purché la sua attività si limiti alla guida del mezzo e non porti armi con sé.